



COMUNE DI NOVAZZANO

Via Giuseppe Motta 2, 6883 Novazzano

UFFICIO TECNICO COMUNALE

M – 07.18/01

Decorrenza: 07/2023

Tel: 091 683 84 50

E-mail: utc@novazzano.ch

ANNUNCIO POSA IMPIANTO SOLARE



Novazzano
Con Te Migliora

IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE REDATTO IN 2 COPIE, COMPLETO E CORREDATO DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA.

1. GENERALITÀ

Istante :

Cognome, Nome, Indirizzo, nr. di telefono, e-mail

Proprietario del fondo :

Cognome, Nome, Indirizzo, nr. di telefono, e-mail

Progettista :

Ditta, Cognome, Nome, Indirizzo, nr. di telefono, e-mail

2. DESCRIZIONE DEL FONDO

Mappale no. :

Tipo di zona di piano regolatore :

3. DATI DELL'IMPIANTO

Messa in esercizio prevista :

FOTOVOLTAICO

Potenza (kWp) : Produzione annuale prevista :

SOLARE TERMICO

Superficie (m²) : Produzione annuale prevista :

Tipo di collettore : Coll. piano Coll. tubolare Coll. WISC

Tipo di utilizzo del calore : Supporto al riscaldamento Acqua calda sanitaria

Al termine dai lavori dovrà essere inoltrato il collaudo antincendio

4. ALLEGATI

Piano del sito (con freccia sul nord) Vista in pianta impianto solare (schizzo, piano, foto)

Dati tecnici dell'impianto solare

Con la firma del presente modulo si conferma il rispetto dell'art. 32a cpv. 1 / 1^{bis} OPT

Luogo e data:

Firma istante/proprietario:

Firma progettista:



RIFERIMENTI LEGISLATIVI

▪ Ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT)

Art. 32a Impianti solari non soggetti ad autorizzazione

¹ Un impianto solare è sufficientemente adattato a un tetto (art. 18a cpv. 1 LPT) se:

- a. sporge ortogonalmente di al massimo 20 cm dalla superficie del tetto;
- b. visto frontalmente e dall'alto, non sporge oltre la superficie del tetto;
- c. in base allo stato della tecnica, presenta un basso grado di riflessione; e
- d. si presenta come superficie compatta.

^{1bis} Un impianto solare è sufficientemente adattato anche a un tetto piano, se anziché rispettare le condizioni di cui al capoverso 1:

- a. sporge dal bordo superiore del tetto al massimo di un metro;
- b. è arretrato rispetto allo spigolo del tetto al punto da non essere visibile se guardato dal basso con un angolo di 45 gradi; e
- c. in base allo stato della tecnica, presenta un basso grado di riflessione.

² Concrete prescrizioni edilizie fondate sul diritto cantonale sono applicabili se sono proporzionali a giustificate esigenze di protezione e se non limitano lo sfruttamento dell'energia solare in misura superiore a quanto previsto al capoverso 1.

³ I progetti esenti dall'obbligo di autorizzazione devono essere annunciati, prima che inizino i lavori, all'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione edilizia o a un'altra autorità competente secondo il diritto cantonale. Il diritto cantonale fissa il termine per l'annuncio nonché i piani e la documentazione da allegare.

▪ Regolamento di applicazione della Legge edilizia

Art. 3 Lavori non soggetti a licenza

¹ Non soggiacciono a licenza edilizia:

(...)

m) gli impianti solari sufficientemente adattati ai tetti situati nelle zone edificabili e nelle zone agricole (art. 18a della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979);

n) gli impianti solari posati su tetti piani nelle zone di produzione intensiva di beni o servizi (art. 27 cifra II del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 e art. 18a della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979);

(...)

Art. 3a Impianti solari

¹ Per gli impianti solari non soggetti a licenza, l'annuncio ai sensi dell'art. 32a dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 dev'essere formulato per iscritto e in due copie al Municipio almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori.

³ Entro dieci giorni dalla ricezione, il Municipio trasmette una copia della documentazione alla Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo.

Art. 4 Lavori soggetti a licenza

(...)

h) (...) la posa di impianti solari nei nuclei, nelle zone di protezione del paesaggio (art. 95 e seguenti della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011), nel Piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici ed impianti protetti (PUC-PEIP), negli insediamenti elencati nell'inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d'importanza nazionale (ISOS) e nei perimetri di rispetto dei beni culturali (art. 22 legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997).

▪ Ordinanza municipale incentivi in ambito energetico

Art. 9 Installazione di un impianto solare fotovoltaico e/o solare termico

(...)

² Impianti fotovoltaici

- l'incentivo è concesso unicamente per impianti fotovoltaici allacciati alla rete da **2 a 30 kWp** che beneficiano del contributo unico cantonale;

- l'importo concesso ammonta al **50%** del contributo unico erogato in via definitiva dal Cantone, ritenuto un massimo di **fr. 2'000.-**.

³ Impianti solari termici

- l'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano dell'incentivo cantonale per "Impianti solari termici";

- l'importo concesso ammonta al **50%** dell'incentivo cantonale, ritenuto un massimo di **fr. 1'500.-**.

(...)

⁵ Le richieste devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi **entro tre mesi** dalla ricezione della decisione definitiva di incentivo cantonale emanato dall'Ente competente.

(...)